



Comune di Calalzo di Cadore

Provincia di Belluno
C.A.P. 32042 – piazza IV Novembre, 12

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 27
del 23 NOVEMBRE 2016

OGGETTO: Adozione del Regolamento e del piano per il commercio su aree pubbliche nel comune di Calalzo di Cadore

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 18:30 nella Casa comunale, nei modi e con le formalità previste dalla Legge, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in pubblica seduta di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

		Presente	Assente
1.	DE CARLO LUCA	Sindaco	X
2.	ANDREOLA PAOLO	Consigliere	X
3.	DA COL ANTONIO	Consigliere	X
4.	DA VIA' GAETANO	Vice Sindaco	X
5.	FRESCURA ANNAMIRCA	Consigliere	X
6.	LARCHER GIULIO	Consigliere	X
7.	MARCHETTO VITTORIO	Consigliere	X
8.	ROCCHI MADDALENA	Consigliere	X
9.	RONCHIN MARTINA	Consigliere	X
10.	SALVETTI CARLO	Consigliere	X
11.	TABACCHI GIOVANNI	Consigliere	X

Assenti giustificati:

Assume la presidenza il Signor DE CARLO LUCA, nella qualità di Sindaco il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del presente verbale.

SCADE IL 03/01/2017

Comune di Calalzo di Cadore
Provincia di Belluno
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 10/2007 “*Approvazione regolamento per il commercio su aree pubbliche. L.R. 6.4.2001 n. 10*”;
- n. 40/2015 “*Adozione del nuovo regolamento e del nuovo piano per il commercio su aree pubbliche*”;

Atteso che con nota della Regione Veneto, assunta al protocollo comunale al n. 3003 in data 1 giugno 2016, sono state richieste alcune delucidazioni in merito al piano stesso e, in particolare, alcune attestazioni per quanto riguarda i requisiti in materia di viabilità, sicurezza, accesso ai mezzi di soccorso e condizioni igienico-sanitarie delle aree comunali destinate al commercio su aree pubbliche;

Preso atto delle deliberazioni regionali che seguono e che hanno dettato nuovi indirizzi per la redazione delle graduatorie e per la pubblicazione e l’assegnazione dei posteggi, rendendo così necessario un adeguamento del predetto regolamento comunale:

- n. 1017 del 29/06/2016 “*Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”. *Indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni in scadenza*;
- n. 1151 del 10/10/2016 “*Preso d’atto dell’accordo del 16 luglio 2015 adottato dalla Conferenza Unificata sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici e recepimento del conseguente Documento Unitario approvato dalla Conferenza regioni e delle province autonome in data 24 marzo 2016*”;
- n. 1152 del 10/10/2016 “*Recepimento del documento unitario della conferenza delle regioni e delle province autonome del 3 Agosto 2016 concernente linee applicative dell’Intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche*”;

Viste:

- l’ “*Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002: Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*”;
- le “*Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate*” 5 agosto 2014 accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con l’obiettivo primario di garantire il massimo livello di sicurezza per chi partecipa, chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché casualmente presente nell’area interessata”;
- la “*Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – datata 12 marzo 2014, contenente le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, elaborate da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comitato Italiano Gas e di ANVA – Associazione Italiana Venditori Ambulanti, che hanno doverosamente portato a una valutazione complessiva della zona interessata dal commercio su aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda le Fiere annuali*”;

Rilevato:

- che a seguito delle norme sopra citate si rende necessario provvedere ad una revisione dell’iter procedurale su cui autorizzare i posteggi, in particolare in occasione delle fiere annuali;

- che, al fine di valutare l'impatto delle recenti disposizioni e le soluzioni da adottare nel caso specifico, è stata indetta una conferenza dei servizi in data 22 settembre tra tutte le parti interessate al procedimento (uffici comunali per il settore commercio, polizia locale, urbanistica e viabilità, Comando Vigili del Fuoco di Belluno, Ascom Belluno (che ha partecipato anche come sindacato venditori ambulanti) e Ulss 1 Belluno, le cui risultanze sono contenute nell'allegato *sub b*);
- che nel corso del tempo le domande di partecipazione alle fiere annuali si sono notevolmente ridotte, segnando un decremento del 25 % per la Fiera di S. Antonio (dalle 68 presenze del 2012 alle 51 del 2016) e del 27% per la Fiera di Natale (dalle 47 presenze del 2012 alle 34 del 2015), consigliando pertanto di ridurre il numero di posteggi già individuati con deliberazione consiliare n. 10/2007 in n. 92 per la Fiera di S. Antonio e n. 77 per la Fiera di Natale;

Ritenuto dover adeguare il regolamento comunale e il relativo piano per il commercio su aree pubbliche individuando, in particolare per le fiere annuali, una nuova disposizione dei posteggi e un diverso itinerario al fine di conformarli alla normativa e alle disposizioni sopra menzionate, come meglio rappresentato nelle dalle planimetrie allegate;

Evidenziato che con nota n. 6263 in data 15 novembre 2016 è stato richiesto, sullo schema di regolamento e piano ora in esame, il prescritto parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Accertato che nessun rilievo e/o osservazione risulta pervenuta entro i termini stabiliti, per cui detto parere deve intendersi favorevolmente espresso;

Esaminato lo schema di regolamento allegato *sub a*) al presente provvedimento e l'annesso piano del commercio su aree pubbliche;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"*;
- la Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 *"Nuove norme in materia di commercio sulle aree pubbliche"*, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 7 del 25 luglio 2008 *"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero"*, come modificata dall'art. 48 della Legge Regionale n. 11 del 2 aprile 2014 *"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014"*;
- gli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle Delibere di Giunta Regionale n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14 marzo 2003, n. 1028 del 16 aprile 2004, n. 2113 del 2 agosto 2005, n. 1010 del 5 giugno 2012, n. 986 del 18 giugno 2013, n. 1017 del 29 giugno 2016 e n. 1152 del 10 ottobre 2016;
- il Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57"*;
- il Decreto Legislativo n. 59/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno"* e la Delibera di Giunta Regionale n. 3710 del 10 ottobre 2007;
- il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo);
- l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012;
- l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002, art. 4, lettera e), *"Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"* e la DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007;
- i Regolamenti Comunitari del Pacchetto Igiene (Reg. CE n. 852/2004 e Reg. CE n. 853/2004);

Udito l'intervento del Sindaco-Presidente il quale, dopo aver precisato che la proposta in esame disciplina distintamente i casi del mercato e delle fiere, fa però rilevare che si è cercato in ogni caso di privilegiare l'esigenza della sicurezza, favorendo l'accesso dei mezzi di soccorso, senza peraltro operare nessuna riduzione dei banchi effettivamente presenti allo stato attuale;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione della proposta medesima;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di fare proprie le motivazioni espresse nella premessa narrativa e di adottare pertanto il nuovo regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e l'annesso piano per il triennio 2016-2018, che viene allegato *sub a)* alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il piano predetto alla competente Direzione Regionale per il riconoscimento delle variazioni relative al mercato settimanale;
- 3) di disporre altresì la contestuale abrogazione di tutte le diverse disposizioni comunali precedentemente assunte in materia.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

PARERI SULLA PROPOSTA

Adozione del Regolamento e del piano per il commercio su aree pubbliche nel comune di Calalzo di Cadore

PARERE TECNICO ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

F.TO BURELLO GIORGIO

F.TO ZAMBELLI GNOCCO SIMONETTA

PARERE TECNICO

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere contrario in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, con la seguente motivazione:

PARERE CONTABILE

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 D. Lgs 267/2000.

ATTESTAZIONE Art. 153 comma 5 D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa all'Intervento

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to DE CARLO LUCA

IL SEGRETARIO
F.to BATTIATO SALVATORE

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
BATTIATO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ / Reg.Publ.

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line il giorno 19 dicembre 2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il 19 dicembre 2016,

F.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19 dicembre 2016 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

il _____,

IL SEGRETARIO
F.to BATTIATO SALVATORE

Il sottoscritto Segretario comunale


CERTIFICA

che la presente deliberazione

1. è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 19 dicembre 2016.
2. è stata revocata con delibera G.C./C.C. n. _____ del _____.

il _____,

IL SEGRETARIO
F.to BATTIATO SALVATORE



**RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI FATTO DEL MERCATO SETTIMANALE E SUO
AMPLIAMENTO**

Nr posteggi 2016	Dimensioni	mq	Settore merceologico	Posizione	A=Annuale	1 = assegnato
						2= da assegnare
1	6.5x4	26	A	Piazza IV Novembre	A	1
2	9X5	45	IA	Piazza IV Novembre	A	2
3	12x5	60	NA	Via Fanton	A	1
4	9X6	54	A	Via Fanton	A	1
5	9X5	45	A	Via Fanton	A	1
6	9X6	54	NA	Via Fanton	A	2
7	4X4	16	NA	Via Fanton	A	2
8	8X5	40	NA	Via Fanton	A	2
9	10X5	50	A	Via Fanton	S : giugno/settembre	2
10	5X2	10	IA	Piazza IV Novembre	A	2
11	5X2	10	IA	Piazza IV Novembre	A	2
12	5X2	10	IA	Piazza IV Novembre	S: maggio/ottobre	2
13	5X2	10	IA	Piazza IV Novembre	S: maggio/ottobre	2
	sup tot.	430				

ELENCO POSTEGGI FIERA S. ANTONIO

NR	+	+	POSIZIONE	TIPOLOGIA
1	5X8	40	VIA FANTON	non alimentare
2	6X4,5	27	VIA FANTON	non alimentare
3	6X4	24	VIA FANTON	non alimentare
4	4X5	20	VIA FANTON	non alimentare
5	10X4	40	VIA FANTON	non alimentare
6	8X4	32	VIA FANTON	non alimentare
7	8X4	32	VIA FANTON	non alimentare
8	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	alimentare
9	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
10	8X4,5	36	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
11	8X4,5	36	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
12	12X4,5	54	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
13	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
14	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
15	10X4	40	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
16	8X4	32	VIALE MARCONI	alimentare
17	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
18	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
19	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
20	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
21	9X4	36	VIALE MARCONI	non alimentare
22	9X4	36	VIALE MARCONI	non alimentare
23	9X4	36	VIALE MARCONI	non alimentare
24	9X4,5	40,5	VIALE MARCONI	alimentari
25	9X4,5	40,5	VIALE MARCONI	non alimentare
26	9X4,5	40,5	VIALE MARCONI	non alimentare
27	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
28	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
29	10X5	50	VIALE MARCONI	non alimentare
30	8X4,5	36	VIALE MARCONI	non alimentare
31	8X4,5	36	VIALE MARCONI	non alimentare
32	8X4,5	36	VIALE MARCONI	non alimentare
33	10X4,5	45	VIA ROMA	non alimentare
34	10X4,5	45	VIA ROMA	non alimentare
35	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
36	10X4,5	45	VIA ROMA	non alimentare
37	6X4,5	27	VIA ROMA	non alimentare
38	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
39	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
40	4X4	16	VIA ROMA	imprenditore agricolo
41	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
42	12X5	60	VIA ROMA	non alimentare
43	8X5	40	VIA ROMA	non alimentare
44	10X5	50	PIAZZA IV NOVEMBRE	alimentari
45	12X5	60	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
46	5X5	25	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
47	10X5	50	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
48	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	alimentari
49	10X4	40	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
50	12X5	60	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare

TOT MQ 1859,5

ELENCO POSTEGGI FIERA NATALE

NR	DIMENS.	mq	POSIZIONE	TIPOLOGIA
1	5X8	40	VIA FANTON	non alimentare
2	6X4,5	27	VIA FANTON	non alimentare
3	6X4	24	VIA FANTON	non alimentare
4	4X5	20	VIA FANTON	non alimentare
5	10X4	40	VIA FANTON	non alimentare
6	8X4	32	VIA FANTON	non alimentare
7	8X4	32	VIA FANTON	non alimentare
8	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	alimentare
9	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
10	8X4,5	36	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
11	8X4,5	36	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
12	12X4,5	54	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
13	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
14	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
15	10X4	40	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
16	8X4	32	VIALE MARCONI	alimentare
17	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
18	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
19	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
20	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
21	9X4	36	VIALE MARCONI	non alimentare
22	9X4	36	VIALE MARCONI	non alimentare
23	9X4	36	VIALE MARCONI	non alimentare
24	9X4,5	40,5	VIALE MARCONI	alimentari
25	9X4,5	40,5	VIALE MARCONI	non alimentare
26	9X4,5	40,5	VIALE MARCONI	non alimentare
27	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
28	8X4	32	VIALE MARCONI	non alimentare
29	10X5	50	VIALE MARCONI	non alimentare
30	8X4,5	36	VIALE MARCONI	non alimentare
31	8X4,5	36	VIALE MARCONI	non alimentare
32	8X4,5	36	VIALE MARCONI	non alimentare
33	10X4,5	45	VIA ROMA	non alimentare
34	10X4,5	45	VIA ROMA	non alimentare
35	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
36	10X4,5	45	VIA ROMA	non alimentare
37	6X4,5	27	VIA ROMA	non alimentare
38	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
39	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
40	4X4	16	VIA ROMA	imprenditore agricolo
41	8X4,5	36	VIA ROMA	non alimentare
42	12X5	60	VIA ROMA	non alimentare
43	8X5	40	VIA ROMA	non alimentare
44	10X5	50	PIAZZA IV NOVEMBRE	alimentari
45	12X5	60	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
46	5X5	25	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
47	10X5	50	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
48	8X4	32	PIAZZA IV NOVEMBRE	alimentari
49	10X4	40	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare
50	12X5	60	PIAZZA IV NOVEMBRE	non alimentare

TOT MQ 1859,5



PLANIMETRIA FIERA
09.11.2016



Legenda



Punto di raccolta



Via di fuga



Idrante



Punto di
stazionamento
ambulanza



Legenda



Punto di raccolta




Via di fuga




Idrante



Punto di stazionamento ambulanza





Legenda



Punto di raccolta



Via di fuga



Idrante



Punto di
stazionamento
ambulanza



Legenda




Punto di raccolta




Via di fuga



Idrante



Punto di stationamento ambulanza



Legenda



Punto di raccolta



Via di fuga



Idrante



Punto di
stazionamento
ambulanza

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
e
PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____

INDICE

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 Esercizio dell'attività
- Art. 4 **Modalità di assegnazione dei posteggi liberi**
- Art. 5 **Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi. Criterio generale**
- Art. 6 **Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi. Fase prima applicazione**
- Art. 7 Modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli
- Art. 8 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari**
- Art. 9 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 10 Produttori agricoli: attività in forma itinerante
- Art. 11 Revoca e sospensione delle autorizzazioni
- Art. 12 Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche
- Art. 13 Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
- Art. 15 Obblighi e divieti per gli operatori
- Art. 16 Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi

CAPO III

PIANO DEL MERCATO SETTIMANALE

- Art. 17 **Riconoscimento dello stato di fatto del mercato settimanale del venerdì. Riorganizzazione e ampliamento**
- Art. 18 **Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale.**
- Art. 19 Orari di svolgimento del mercato settimanale**

CAPO IV

PIANO DELLE FIERE

- Art. 20 Localizzazione e svolgimento delle fiere
- Art. 21 Orari di svolgimento delle fiere

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AI MERCATI E ALLE FIERE

- Art. 22 Funzionamento del mercato e delle fiere
- Art. 23 Trasferimento temporaneo del mercato e/o delle fiere
- Art. 24 Eventuale soppressione di posteggi
- Art. 25 Modifica del giorno di svolgimento del mercato e/o delle fiere
- Art. 26 Modalità di utilizzo del posteggio
- Art. 27 Circolazione pedonale e veicolare
- Art. 28 Modalità di tenuta e consultazione del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche
- Art. 29 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
- Art. 30 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
- Art. 31 Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Art. 32 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
- Art. 33 Procedimento per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia

dell'atto di concessione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Rinvio a disposizioni di legge

Art. 35 Modulistica

Art. 36 Sanzioni

Art. 37 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per effetti di quanto previsto dalla legislazione nazionale D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, dalla legislazione regionale L.R. 06.04.2001 n. 10, L.R. 03.10.2003 n. 19, dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alle DGRV n. 1902/2001, n. 633/2003, n. 1028/2004, n. 2113/2005 e n. 1010/2012; 986/2016, 1017/2016, 1551/2016; 1552/2016.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a. **per commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. **per aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c. **per posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
 - e. **per mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f. **per mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - g. **per mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - h. **per presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - i. **per presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia;
 - j. **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento rilasciato dal Comune che abilita l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - k. **per autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;

- l. **per tipologia merceologica:** la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/2001;
- m. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- n. **per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato
- o. **per produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

CAPO II
NORMATIVA GENERALE
Art. 3
Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 e s.m.i. le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Ciascun soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale.
3. L'autorizzazione per il commercio su posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 114/1998, rilasciata dal Comune abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 114/1998, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare prevista nel Piano (per le autorizzazioni di cui al comma 3) e a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d. lgs 114/1998.
7. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d. lgs. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi ed in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

Art. 4
Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione per dodici anni dei posteggi ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati dalla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento e contenuti nell'apposito bando da pubblicarsi all'albo on line del comune.

Art. 5
Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi
Criterio generale

1. Per l'assegnazione dei posteggi viene considerata la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa.

L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

2. Per il criterio della maggiore professionalità vengono assegnati 100 punti ripartiti come segue:

- anzianità di iscrizione fino a 10 anni= punti 50
- anzianità di iscrizione superiore a 10 anni e fino a 15 anni= punti 80
- anzianità di iscrizione oltre 15 anni= punti 100

3. Poiché i posteggi sono dislocati nel centro storico, così come identificato nel PAT vigente, vengono attribuiti di ulteriori 7 punti così ripartiti:

- a. criterio correlato alla qualità dell'offerta: vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy=punti 5
- b. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito come la consegna della spesa a domicilio, o della prenotazione telefonica della merce= punti 2

4. Qualora, eseguita la valutazione ai sensi dei commi precedenti, venga riportata un parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Qualora sussista ancora una situazione di parità verrà data la precedenza alla ditta che ha la maggiore anzianità prendendo come riferimento la data di iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese.

Art. 6
Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi
Fase prima applicazione

1. In fase di prima applicazione i 100 punti a disposizione saranno ripartiti come segue:

a) 60 punti per il criterio di maggiore professionalità dell'impresa

Si considera l'anzianità di iscrizione dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- Anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni = punti 60

b) 40 punti per il criterio dell'anzianità acquisita nel posteggio o area mercatale al quale si riferisce la selezione

1. Per le autorizzazioni/concessioni del mercato settimanale del venerdì in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuiscono 40 punti al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda e che partecipa alla selezione.
 2. In caso di selezione per posteggi del mercato settimanale del venerdì, esistenti ma vacanti, il punteggio in questione viene attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area mercatale.
 3. Per quanto riguarda la Fiera di S. Antonio e la Fiera di Natale, per le quali non è stata mai rilasciata la concessione pluriennale, si attribuiscono 40 punti ai soggetti che avranno partecipato ad almeno quattro edizioni per ciascuna fiera nel periodo 2012/2016.
- c) Poiché i posteggi sono dislocati nel centro storico, così come identificato nel PAT vigente, vengono attribuiti di ulteriori 7 punti così ripartiti:
- 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy=punti 5
 - 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito come la consegna della spesa a domicilio, o della prenotazione telefonica della merce= punti 2
5. Qualora, eseguita la valutazione ai sensi dei commi precedenti, venga riportata un parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Qualora sussista ancora una situazione di parità verrà data la precedenza alla ditta che ha la maggiore anzianità prendendo come riferimento la data di iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese.

Art. 7

Modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono indicati nelle planimetrie allegate al regolamento.
2. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata di dodici anni ed è rilasciata per un utilizzo annuale e/o stagionale, sui posteggi indicati nella planimetria allegata.
3. Gli imprenditori agricoli per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione per dodici anni dei posteggi devono presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati dalla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento e del relativo bando.
4. La graduatoria sarà unica per tutti i posteggi liberi e sarà redatta in conformità con quanto indicato agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
6. I titolari dei posteggi devono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
7. E' consentita la cessione del posteggio ad altro produttore agricolo da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
8. Un produttore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.
9. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati per il solo giorno di svolgimento del mercato ad altri operatori agricoli.
10. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica, senza che l'assegnazione dia diritto al precario 'assegnatario di vantare alcun titolo ai fini della spunta per la redazione della graduatoria delle presenze.

Art. 8

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato o delle fiere ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici e specifiche tipologie merceologiche se previste.
2. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.

Art. 9

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica con esclusione di quelle aree eventualmente individuate dal Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune ove l'operatore intende avviare l'attività ed ha validità per l'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi qualcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
8. Le soste degli operatori sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

Art. 10

Produttori agricoli: attività in forma itinerante

1. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed è subordinata a preventiva comunicazione al Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività, secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.

Art. 11

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. Per le attività in forma itinerante si considera iniziata l'attività con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a venti giorni nei casi di violazione di particolari gravità o di recidiva.
2. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 12

Criteria per gli orari del commercio su aree pubbliche

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2001 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede
 - b) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00.
2. Gli orari per lo svolgimento del mercato settimanale e delle fiere sono disciplinati al Capo III e IV del presente Regolamento.
3. Il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle seguenti giornate:
 - 1° gennaio;
 - 6 gennaio;
 - 3 febbraio, ricorrenza di San Biagio, patrono;
 - S. Pasqua e successivo lunedì dell'Angelo;
 - 25 aprile;
 - 1° maggio;
 - 2 giugno;
 - 15 agosto;
 - 4 novembre;
 - 25 e 26 dicembre.

Art. 13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione delle sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni di posteggio temporanee.
2. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010

3. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi individuati di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale per l'area interessata alla manifestazione e in base ai criteri di assegnazione ivi stabiliti.

Art. 14

Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.
2. Ai sensi di quanto indicato all'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

Art. 15

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio / concessione di suolo pubblico e del Regolamento Comunale.
2. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
3. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
4. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
5. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
6. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
7. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
10. Qualora vengano accertate e contestate all'operatore commerciale reiterate e/o gravi violazioni del presente articolo, si procederà anche alla sospensione della concessione di posteggio per la durata di tre mesi.

Art. 16

Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi

- 1 Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002. e, le disposizioni di sulla sicurezza stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili

del Fuoco – datata 12 marzo 2014, contenente le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, elaborate da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comitato Italiano Gas e di ANVA – Associazione Italiana Venditori Ambulanti.

- 2 Nell'applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 03 aprile 2002, in particolare, qualora siano svolte attività ricomprese tra quelle previste dall'Art. 7 dell'O.M. 03/04/2002 (Attività di somministrazione) dovranno essere resi disponibili servizi igienici rispondenti a quanto previsto dalla lettera f) del medesimo articolo e qualora siano presenti postazioni fisse, le rispettive aree dovranno essere dotate dei requisiti previsti dall'Art. 2 dell'O.M. 03/04/2002 . In caso di impossibilità di allaccio alla rete elettrica e/o all'acqua potabile i rispettivi banchi mobili e/o automezzi dovranno risultare autosufficienti al mantenimento della catena del freddo e per la disponibilità di acqua potabile.
3. Il Comune assicura, sulle aree destinate ai posteggi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusa la raccolta dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.
9. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle "Linee guida per il piano di sicurezza in occasione di manifestazioni, eventi e fiere da svolgersi all'aperto e nelle vie del centro" adottate dall'amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Municipale nr 95/2016.

CAPO III PIANO DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 17

Riconoscimento dello stato di fatto del mercato settimanale del venerdì. Riorganizzazione e ampliamento

Si è reso necessario procedere a una riorganizzazione degli spazi del mercato settimanale con l'istituzione anche di nuovi posteggi .

Dopo aver vagliato anche le richieste di miglioria, la situazione attuale del mercato è quella risultante dalla planimetria allegata *sub 1)*, che si riassume nella seguente tabella:

SITUAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10/2007				RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI FATTO DEL MERCATO SETTIMANALE E SUO AMPLIAMENTO					
Nr posteggio 2007	Dimensioni	Settore merceologico A= alimentare NA= non alimentare IA= impr. agricolo	Posizione	Nr posteggi 2016	Dimensioni	Settore merceologico A= alimentare NA= non alimentare IA= impr. agricolo	Posizione	A=Annuale S=stagionale	1 = assegnato 2= da assegnare
1	5x4	A	Piazza IV Novembre	1	6.5x4	A	Piazza IV Novembre	A	1
2	12x5	NA	Piazza IV Novembre	3	12x5	NA	Via Fanton	A	1

3	10x5	A	Via Fanton	4	9X6	A	Via Fanton	A	1
4	15x6	NA	Via Fanton	6	9X6	NA	Via Fanton	A	2
5	6x5	IA	Via Fanton	2	9X5	IA	Piazza IV Novembre	A	2
6	10x5	NA	Via Fanton	7	4X4	NA	Via Fanton	A	2
7	8X5	A	Via Fanton	5	9X5	A	Via Fanton	A	1
			Via Fanton	8	8X5	NA	Via Fanton	A	2
			Via Fanton	9	10X5	A	Via Fanton	S : giugno/set tembre	2
			Piazza IV Novembre	10	5X2	IA	Piazza IV Novembre	A	2
			Piazza IV Novembre	11	5X2	IA	Piazza IV Novembre	A	2
			Piazza IV Novembre	12	5X2	IA	Piazza IV Novembre	S: maggio/ott obre	2
			Piazza IV Novembre	13	5X2	IA	Piazza IV Novembre	S: maggio/ott obre	2

Art. 18 **Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale.**

1. Il mercato di Calalzo esiste da tempo immemorabile anche in assenza di atti o deliberazioni di istituzione cui fare riferimento. Si svolge lungo Via Fanton, compreso il parcheggio ivi presente, dall'intersezione con Via Giacomelli e fino all'intersezione di Piazza IV Novembre e su una parte di Piazza IV Novembre come risulta dalla planimetria allegata *sub 1*.

Il mercato risulta così composto:

posteggi settore merceologico non alimentare	nr 4	(nn 3,6,7,8,)
posteggi settore merceologico alimentare	nr 4	(nn 1,4,5,9,)
posteggi per Imprenditori agricoli	nr 5	(nn. 2,10,11 annuali, nn 12,13 stagionali)

Totale posteggi: nr. 13

Superficie complessiva dei posteggi mq 430

2. Il mercato si svolge il venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ed è di tipologia annuale con cedenza settimanale - giornata di svolgimento: Venerdì
3. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli autorizzati.
4. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

Art. 19 **Orari di svolgimento del mercato settimanale**

1. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
2. Non è permesso installarsi nell'area del mercato prima delle ore 7.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
3. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

CAPO IV PIANO DELLE FIERE

Si prende atto che nel corso del tempo le domande di partecipazione alle fiere comunali si sono notevolmente ridotte, segnando un decremento del 25 % per la Fiera di S. Antonio (dalle 68 presenze del 2012 alle 51 del 2016), e del 27% per la Fiera di Natale (dalle 47 presenze del 2012 alle 34 del 2015).

L'introduzione di norme a tutela della salute pubblica, come le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002. e, le disposizioni di sulla sicurezza stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – datata 12 marzo 2014, contenente le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, elaborate da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comitato Italiano Gas e di ANVA – Associazione Italiana Venditori Ambulanti hanno doverosamente portato a una valutazione complessiva della zona interessata dal commercio su aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda le Fiere annuali.

Art. 20 Localizzazione e svolgimento delle fiere.

Le fiere presenti nel territorio comunale sono quelle individuate da questo regolamento

1. **Fiera di San Antonio**

istituita con deliberazione di Consiglio Comunale. 3 del 29/01/1992, si svolge sulle seguenti vie:

Via Fanton, dall'intersezione con Via Giacomelli all'intersezione con Piazza IV Novembre;
Parcheggio di Via Fanton;
Piazza IV Novembre
Via Roma,
Viale Marconi dall'intersezione con Via Roma all'intersezione con Via Carducci;
Via Mazzini fino all'intersezione con Viale Martiri della Libertà.

Le aree interessate dalle Fiere sono individuate nella planimetria allegata *sub b)*

La fiera risulta così composta :

- posteggi settore merceologico non alimentare nr 44
- posteggi settore merceologico alimentare nr 5 (nr. posteggi 8, 16,24,44,48)
- imprenditori agricoli nr 1 (nr posteggio 40)
- Totale posteggi: **nr. 50**

Superficie complessiva dei posteggi mq 1859,5, dislocati su area scoperta.

Si svolge il giorno 13 giugno, data di ricorrenza del Santo, se tale data cade in un giorno festivo, o altrimenti la domenica antecedente la data del 13 giugno.

2. **Fiera di Natale**

istituita con deliberazione di Consiglio Comunale. 3 del 29/01/1992, si svolge sulle seguenti vie:

Via Fanton, dall'intersezione con Via Giacomelli all'intersezione con Piazza IV Novembre;
Parcheggio di Via Fanton;
Piazza IV Novembre
Via Roma,

Viale Marconi dall'intersezione con Via Roma all'intersezione con Via Carducci;
Via Mazzini fino all'intersezione con Viale Martiri della Libertà.
Le aree interessate dalle Fiere sono individuate nella planimetria allegata *sub b)*

La fiera risulta così composta :

- posteggi settore merceologico non alimentare nr 44
- posteggi settore merceologico alimentare nr 5 (nr. posteggi 8, 16,24,44,48)
- imprenditori agricoli nr 1 (nr posteggio 40)
- Totale posteggi: **nr. 50**

Superficie complessiva dei posteggi mq 1859,5, dislocati su area scoperta.

Si svolge il giorno 8 dicembre.

2. Le aree da destinare a sede delle fiere sono quelle indicate nei rispettivi elaborati tecnici, per la cui predisposizione si applicano le norme previste dal presente regolamento.
3. Nelle fiere possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli autorizzati.

Art. 21

Orari di svolgimento delle fiere

Fiera di San Antonio

1. I concessionari di posteggio entro le ore 7.30 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
2. Non è permesso installarsi nell'area della fiera prima delle ore 6.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 18.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Entro le ore 19.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di fiera così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Fiera di Natale

1. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
2. Non è permesso installarsi nell'area della fiera prima delle ore 7.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 16.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Entro le ore 17.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di fiera così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AI MECATI E ALLE FIERE

Art. 22

Funzionamento del mercato e delle fiere

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato nelle allegate planimetrie . Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

2. Il Responsabile del Settore preposto, in virtù delle funzioni ad esso direttamente attribuite dallo statuto comunale, può emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore e diversa da quella assegnata ed è obbligatoria la loro permanenza per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 23

Trasferimento temporaneo del mercato e/o delle fiere

Il mercato e/o le fiere possono essere temporaneamente trasferiti in tutto o in parte (singoli posteggi) per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

Art. 24

Eventuale soppressione di posteggi

1. Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni.
2. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, il Comune procederà alla loro soppressione per utilizzare gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 25

Modifica del giorno di svolgimento del mercato e/o delle fiere

In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato e/o delle fiere.

Art. 26

Modalità di utilizzo del posteggio

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come indicato negli elaborati tecnici allegati *sub a)* e *sub b)* all'interno del posteggio assegnato.
2. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 03.04.2002.
3. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

4. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell'attività.
6. Gli operatori che hanno necessità di utilizzo della corrente elettrica, dovranno provvedere a coprire i cavi elettrici di collegamento del proprio banco-autoservizio con il quadro elettrico pedoni;
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento. L'area di proiezione dell'eventuale maggiorazione delle tende dovrà essere sgombra da esposizione di merce, prezzi, informazioni pubblicitarie, ecc. In ogni caso, le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere di ostacolo a passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso ed essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo.
8. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia della tenda, non devono essere inferiori a m. 2 e non superiori a metri 4,00.
9. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso degli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

Art. 27

Circolazione pedonale e veicolare

1. Negli orari insediamento e funzionamento di fiere e mercati è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio, a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato.

Art. 28

Modalità di tenuta e consultazione del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche

1. Presso l'Ufficio Commercio è depositato a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche corredato da un elaborato aggiornato degli assegnatari di posteggio, con l'indicazione del numero dei posteggi divisi tra alimentare e non alimentare ed imprenditori agricoli, i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio provvederà all'aggiornamento dell'elaborato degli assegnatari di posteggio.
3. Copia del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche e dell'elaborato degli assegnatari di posteggio sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e presso l'ULSS competente per quanto concerne i generi alimentari.

Art. 29

Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Gli uffici comunali provvedono a stilare le graduatorie osservando quanto disciplinato dalla normativa regionale. e dal presente regolamento.

Art. 30

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 8.00 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi alle ore 8,00 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta, l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. I posteggi istituiti per la vendita di prodotti appartenenti ad una specifica tipologia merceologica, sono assegnati esclusivamente agli operatori che trattano prodotti appartenenti alla medesima tipologia.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene in con i seguente ordine di priorità
 - all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato;
 - all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dalla data di iscrizione nel R.E.A..
6. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 31

Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni aventi validità di dodici anni e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera, con un minimo di € 5, secondo le modalità stabilite nei rispettivi Regolamenti comunali.

Art. 32

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Le variazioni saranno comunicate alla Sezione Regionale competente per il riconoscimento previsto all'art. 7 della L.R. 10/2001

Art. 33

Procedimento per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L' Ufficio Commercio del Comune, dopo aver accertato il ricorrere di uno dei casi di cui all'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, inizia il procedimento di revoca o di sospensione seguendo la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo comunicazione all'interessato e fissando il termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, il Responsabile del Settore esamina le eventuali controdeduzioni pervenute e provvede all'emanazione del provvedimento definitivo.

2. Il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Il provvedimento di revoca del posteggio nel mercato annuale, viene assunto in caso di mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare.
4. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R.10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Commercio competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001 n. 10 e s.m.i., nonché delle relative Delibere di Giunta Regionale Veneto in materia.

Art. 35

Modulistica

Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni/concessioni per il commercio su area pubblica, utilizza la modulistica predisposta dalla Regione Veneto.

Art. 36

Sanzioni

1. Fermo restando quanto indicato dal D. Lgs. n. 114/1998, il presente Regolamento stabilisce le sanzioni a carico dei contravventori per l'inosservanza delle disposizioni ivi indicate.
2. L'inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti dall'art. 14 commi 7, 8, 9 e art. 15 commi 4 e seguenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come indicato all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998 e con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
3. Alle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
4. La violazione di quanto indicato all'art. 14 commi 8 e 9 e all'art. 15 commi 4 e seguenti comporterà, oltre all'applicazione della sanzione prevista al comma 2 precedente, l'immediato allontanamento coatto dall'area mercatale a cura delle Forze di Polizia.
5. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 37
Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con le stesse in contrasto.

**VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CALALZO DI CADORE**

Giovedì 22 settembre 2016 alle ore dieci in sala consiliare del Comune di Calalzo, all'incontro indetto dalla scrivente amministrazione con nota protocollo 0004787/2016 in data 05/09/2016

sono presenti

Francesco De Toffol, rappresentante ASCOM e Sindacato Provinciale venditori ambulanti ;
Giovanni Sava, rappresentante dell'Ulss 1 Belluno – Servizio igiene e sanità pubblica

sono assenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco di Belluno che hanno inviato in data 20/09/2016 una comunicazione con le prescrizioni di sicurezza per lo svolgimento di mercati aree pubbliche di cui alla LCMICNVVF n. 3794 del 12.03.2014;

partecipano per il comune di Calalzo di Cadore

Frescura Zuillo, ufficio tecnico, giusto delega prot. 4949/2016

Giacobbi Katy, ufficio commercio

Martagon Gianni, polizia locale

Zambelli Gnocco Simonetta, responsabile area amministrativa ed economico finanziaria.

verbalizza Katy Giacobbi

La dottoressa Zambelli apre la seduta per comunicare che la regione Veneto ha chiesto alcune integrazioni sul regolamento e piano del commercio che il comune ha adottato con deliberazione n. 40/2015.

Tali integrazioni riguardano principalmente la viabilità, la sicurezza, la prevenzione incendi di cui alla LCMICNVVF n. 3794 del 12.03.2014 già inviata dal comando Vigili del Fuoco di Belluno, oltre alle valutazioni delle esigenze igienico sanitarie delle aree destinate adibite al commercio su aree pubbliche.

In particolare, viene richiesta l'ampiezza di mt 3,50 per le strade di accesso all'area mercatale e una viabilità interna tale da consentire la percorribilità ai mezzi di soccorso, individuata ai sensi del Codice della strada in mt 2,50

Dalla misurazione sul posto è emerso che alcune strade del centro storico interessate dalle fiere non hanno sufficiente larghezza per consentire lo stallo degli operatori e garantire nel contempo una carreggiata libera.

Dopo aver studiato la planimetria e valutato l'ampiezza di alcune strade contermini non interessate dal mercato, si prende atto che non vi è un'alternativa valida al percorso che pertanto dovrà terminare all'incrocio tra viale Martiri della Libertà e Via Carducci in direzione sud, e all'incrocio tra la Piazza IV Novembre e Via Frescura in direzione nord.

Si rende di conseguenza necessario procedere con una riduzione del numero dei posteggi, che dai previsti 73 per la fiera di S. Antonio e 56 per la Fiera di Natale, passano a 51 per entrambe le edizioni.

La larghezza delle carreggiate, inoltre, in alcuni punti non consentirà il posizionamento di banchi larghi oltre 4,00 mt., per cui alcuni posteggi andranno ridimensionati.

Francesco De Toffol, chiede che vengano salvaguardate le posizioni degli operatori storici, pur con i necessari aggiustamenti dettati dalla normativa sulla pubblica sicurezza. De Toffol chiede di approfondire direttamente con i Vigili del Fuoco, planimetrie alla mano e possibilmente con incontro diretto, eventuali deroghe in relazione alla necessità di eliminare effettivamente stalli in modo massivo. Ciò ovviamente ove fosse possibile.

Gianni Martagon comunica che le domande di partecipazione negli ultimi anni sono notevolmente calate, attestandosi sulle 50/60 (rispettivamente per la fiera di Natale e di S. Antonio), pertanto gli operatori storici troveranno sicuramente posto nella nuova versione delle fiere, anche se con pochi ma necessari adeguamenti.

Dopo aver scorso l'elenco dei partecipanti alla fiera, considera che si può anche auspicare un innalzamento qualitativo dell'offerta se ristretta agli operatori storici.

Viene deciso di inserire nel regolamento che sarà necessario rispettare le misure indicate per il posteggio nel rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza nelle aree mercatali.

Passando a valutare gli aspetti relativi alle norme igienico sanitarie Giovanni Sava osserva che nel regolamento presentato non è chiaro se le strutture saranno autorizzate *una tantum*, cioè solo per la giornata della fiera, oppure se ci saranno delle strutture fisse per la quali deve essere prevista una forma di registrazione e autorizzazione. Inoltre occorre sapere se i mezzi sono in regola con le norme sanitarie e se fanno attività di sola vendita o anche di preparazione e/o somministrazione. Per la preparazione degli alimenti infatti è necessaria una struttura chiusa su quattro lati mentre gli auto market hanno un lato aperto verso il consumatore. In caso di somministrazione invece si deve prevedere la disponibilità di servizi igienici per i fruitori.

Giacobbi Katy assicura che le autorizzazioni sono rilasciate solo per il giorno della fiera e che non vi sono strutture fisse. Considera inoltre che in una zona ristretta come quella di cui si sta discutendo ci sono ben cinque esercizi pubblici e che la manifestazione ha una durata di svolgimento limitata a poche ore.

Giovanni Sava ribadisce che nel caso in cui ci sia somministrazione i servizi sono necessari.

Viene deciso che in caso di operatori che facciano domanda per effettuare la somministrazione si valuterà la possibilità di mettere a disposizione un bagno del Municipio, poiché l'unica alternativa è che l'operatore si doti di un bagno chimico.

Si decide di modificare l'articolo rubricato

“Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi”

inserendo il testo di seguito riportato:

“Nell'applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 03 aprile 2002, in particolare, qualora siano svolte attività ricomprese tra quelle previste dall'Art. 7 dell'O.M. 03/04/2002 (Attività di somministrazione) dovranno essere resi disponibili servizi igienici rispondenti a quanto previsto dalla lettera f) del medesimo articolo e qualora siano presenti postazioni fisse, le rispettive aree dovranno essere dotate dei requisiti previsti dall'Art. 2 dell'O.M. 03/04/2002. In caso di impossibilità di allaccio alla rete elettrica e/o all'acqua potabile i rispettivi banchi mobili e/o automezzi dovranno risultare autosufficienti al mantenimento della catena del freddo e per la disponibilità di acqua potabile”

Giacobbi Katy comunica che l'amministrazione intende dotarsi di un piano di sicurezza per le manifestazioni e le fiere da svolgersi all'aperto su area pubblica, da sottoporre al parere dei Vigili

del Fuoco. Le valutazioni sulla sicurezza che sono state affrontate in questa sede saranno inserite in quel piano a cui il regolamento per il commercio su aree pubbliche in discussione farà rinvio.

Poiché la normativa relativa alla pubblicazione dei bandi di assegnazione dei posteggi è in corso di aggiornamento viene proposta e accolta la proposta di modifica dell'art. 7 *“Modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli”* eliminando il comma 3 e sostituendolo con formula analoga a quanto indicato all'art. 6 *“ Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi”* comma 4.

La seduta si scioglie con la positiva valutazione del nuovo percorso della fiera da parte dei partecipanti.

Letto, confermato e sottoscritto

Francesco De Toffol, rappresentante ASCOM e Sindacato Provinciale venditori ambulanti ;	firmato
Giovanni Sava, rappresentante dell'Ulss 1 Belluno – Servizio igiene e sanità pubblica	firmato
Frescura Zuillo, ufficio tecnico, giusto delega prot. 4949/2016	firmato
Giacobbi Katy, ufficio commercio	firmato
Martagon Gianni, polizia locale	firmato
Zambelli Gnocco Simonetta, responsabile area amministrativa ed economico finanziaria.	firmato